REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA - AREA QUARTA

SERVIZIO (cod. 4M.00) SERVIZIO VALUTAZIONE PREVENZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 211 DEL 19-12-2013

OGGETTO: D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E SS.MM.II. - DITTA F.I.S. – FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A. – STABILIMENTO DI TERMOLI (CB) – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
FRANCESCO ROMANO MANFREDI
SELVAGGI

Campobasso, 19-12-2013

ALLEGATI	N. 2

VISTO il D.Lgs. del 03 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. avente per oggetto “Norme in materia ambientale” ed in particolare il Titolo III bis recante “Autorizzazione integrata Ambientale”;

VISTA la Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, così come modificata dalle Direttive 2003/53/CE e 2003/87/CE e conseguente ricodificata dalla Direttiva 2008/01/CE;

VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 31 gennaio 2005, di concerto con il Ministero delle Attività Produttive e con il Ministro della Salute, recante “Emanazione di Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per l’attività elencate nell’allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372” e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 256 del 19 marzo 2007 ad oggetto “Legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni – Direttiva sulle competenze degli organi di direzione politiche, dei direttori generali, dei dirigenti”;

VISTA la D.G.R. n. 678 del 20 giugno 2007 e successiva D.G.R. n. 541 del 8 agosto 2012, con cui si affidava all’ARPA Molise l’istruttoria relativa alle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

VISTA la Convenzione stipulata tra Regione Molise e ARPA Molise per l’esame delle pratiche per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A);

VISTA la D.G.R. n. 580 del 30 maggio 2007, con la quale si è provveduto alla determinazione delle tariffe per l’istruttoria relativa all’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’ex art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 59/05, da versare a favore della Regione Molise, a titolo di acconto;

VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro della Salute, del 24 aprile 2008, di cui all’avviso sulla Gazzetta ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dall’ex D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59;

VSTA la D.G.R. n. 541 del 8 agosto 2012, con cui è stato autorizzato l’adeguamento al tariffario nazionale – approvato con il suddetto decreto – da parte degli istanti – necessario per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.Lgs. del 03 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii..;

VISTA la D.G.R. n. 581 del 30 maggio 2007, con la quale è stato approvato:

- il modulo di domanda da presentare da parte dei gestori degli impianti esistenti soggetti ad A.I.A.;
- il regolamento per il rilascio dell’autorizzazione;
- la data di scadenza per la presentazione della domanda;

VISTA la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale della Ditta F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a., acquisita al prot. regionale n. 5993 del 30/07/2007, con sede legale in Alte di Montecchio Maggiore (VI) e sede stabilimento in Termoli (CB), via Massimo D’Antona, Zona Industriale – per l’esercizio degli impianti per chimici, per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (codice attività I.P.P.C. 4.1) e degli impianti che utilizzano un processo chimico o biologico per la fabbricazione su scala industriale di prodotti farmaucetici di base (codice attività I.P.P.C. 4.5);

VISTA la nota n. 6799 del 17/05/2010 con cui l’ARPA Molise ha comunicato al Gestore l’avvio del procedimento;

PRESO ATTO che il gestore ha provveduto alla pubblicazione sul quotidiano locale “Quotidiano del Molise”, in data 17/05/2010, dell’ avviso al pubblico per la consultazione e la formulazione di osservazioni sulla domanda presentata;

VISTE le note prot. n. 5956/2010, n. 7548/2010, n. 17500/2010, n. 19583/2012, n. 792/2011 con le quali sono stati richiesti, dalla Regione Molise e dall’ARPA Molise, aggiornamenti ed integrazioni alla domanda presentata;

VISTE le note n. 14465/2010, n. 14656/2010 e n. 16619/2010 con cui la Ditta ha trasmesso integrazioni volontarie;

VERIFICATO che la partecipazione al pubblico al procedimento di rilascio A.I.A. è stata garantita presso il competente Servizio regionale;

VERIFICATO che, ai fini dell'applicazione dell'art. 29 – sexies comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'impianto è soggetto alle disposizioni del D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i.;

PRESO ATTO che la Ditta, per quanto concerne il sistema di gestione ambientale, possiede la certificazione UNI EN ISO 14001;

RILEVATO che

- non sono pervenute, ai sensi dell'art. 29 quarter, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell' art. 9 e 10 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

- il Sindaco di Termoli (CB) non ha formulato specifiche prescrizioni ai sensi dell'art. 97 quater, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;

IN OTTEMPERENZA a quanto stabilito con la Direttiva Regionale approvata con Deliberazione Regionale del 24/01/2000 n. 74, che reca disposizioni in materia di garanzia a carico di soggetti autorizzati all'attività di smaltimento e recupero rifiuti, dovrà essere presentata a favore della Regione Molise – Assessorato all'Ambiente, una garanzia finanziaria di euro € 163.926,40 a copertura delle spese per la bonifica ed il ripristino ambientale, nonché per il risarcimento di eventuali danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta. L'importo della garanzia sulla base dei quantitativi massimi di rifiuti che possono giacere nell'impianto è così determinato:

Codice C.E.R.	**Descrizione**	**Capacità massima autorizzata**	**Fino a 10 mc se liquidi o 10 t se solidi (€ 1.549,37)**	**Per ogni metro cubo o tonnellata superiori (€ 154,94)**
07 07 01*	Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri	850 mc	€ 1.549,37	€ 130.149,60
07 07 04*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	188 mc	€ 1.549,37	€ 27.579,32
07 07 09*	Altri fondi e residui di reazione	10 t	€ 1.549,37	-
07 07 10*	Altri residui di filtrazione ed assorbenti esausti	10 t	€ 1.549,37	-
		Totale parziale	€ 6.197,48	€ 157.728,92
Importo garanzia complessivo € 163.926,40				

CONSIDERATO che in data 28/04/2011 si è aperta la Conferenza dei Servizi Preliminare, alla presenza degli Enti locali rappresentanti per territorio e nella quale è stato presentato il Rapporto Istruttorio;

VISTA la nota acquisita al prot. regionale n. 9388 del 26/05/2011, con la quale il gestore ha trasmesso le prime osservazioni al Rapporto Istruttorio;

CONSIDERATO che, in data 05/09/2013, si è svolta la conclusiva seduta della Conferenza dei Servizi, che ha approvato il Rapporto Istruttorio e il Piano di Monitoraggio e controllo redatto dall'ARPA Molise;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 29 quarter, comma 11, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. l'Autorizzazione

Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni, concessioni, pareri, visti, nulla osta, o atti di analoga natura in materia ambientale di cui la Società è attualmente titolare ai fini dell'esercizio della propria attività:

Matrice Ambientale	Atto autorizzativo	Ente Competente
Aria	Delibera di Giunta Regionale n. 4027 del 16/10/1996	Regione Molise
	Determina Dirigenziale n. 91 del 07/07/2003	
	Determina Dirigenziale n. 114 del 28/09/2004	
	Determina Dirigenziale n. 276 del 11/07/2007	
	Determina Dirigenziale n. 360 del 08/08/2008	
	Determina Dirigenziale n. 431 del 11/11/2009	
	Determina Dirigenziale n. 63 del 08/03/2010	
	Determina Dirigenziale n. 323 del 29/09/2010	
	Determina Dirigenziale n. 185 del 28/09/2011	
Rifiuti	Delibera di Giunta Regionale n. 816 del 26/02/1990	Regione Molise
	Delibera di Giunta Regionale n. 4102 del 19/09/1994	
	Delibera di Giunta Regionale n. 2327 del 11/06/1997	
	Determina Dirigenziale n. 64 del 02/08/1999	
	Determina Dirigenziale n. 120 del 04/10/2004	
	Determina Dirigenziale n. 253 del 07/08/2006	
	Determina Dirigenziale n. 11 del 16/01/2008	
	Determina Dirigenziale n. 302 del 17/07/2009	

CONSIDERATO che la Società ha attestato l'avvenuto pagamento dell'intera tariffa, pari ad € 41.150,00, per l'istruttoria relativa al rilascio dell'A.I.A.;

VISTA la comunicazione e la relazione tecnica di modifica non sostanziale alle emissioni in atmosfera con l'introduzione del nuovo processo di sintesi denominato CLOROACETIL;

PRESO ATTO che per il nuovo processo:

- i fumi acidi derivanti dalla termocombustione degli sfiati organici clorurati, provenienti dal cloruro metilene utilizzato come solvente, vengono abbattuti nella relativa sezione di abbattimento ad umido del termocombustore;

- tutto il cloro proveniente dall'alluminio cloruro e dal cloruro di cloroacetilene, rimane nelle acque madri sotto forma di ione cloruro, dopo lo spegnimento in acqua della reazione di Friedel Crafts;

- risulta compatibile con l'esistente sistema di trattamento degli effluenti gassosi e non modifica il quadro delle emissioni dello stabilimento;

RITENUTO che

- alla luce di quanto esposto nel Rapporto Istruttorio dell'ARPA Molise (Allegato A), sussistano le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi e per gli

effetti del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla Ditta F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. - con sede legale in Alte di Montecchio Maggiore (VI) e sede stabilimento in Termoli (CB), Via Massimo D'Antona Zona Industriale – per l'esercizio degli impianti per chimici, per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (codice attività I.P.P.C. 4.1) e degli impianti che utilizzano un processo chimico o biologico per la fabbricazione su scala industriale di prodotti farmaucetici di base (codice attività I.P.P.C. 4.5) con l'osservanza di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel presente provvedimento ed entro i termini previsti;

- al fine di garantire la conformità dell'impianto al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la Ditta debba rispettare quanto riportato nel Rapporto Istruttorio e nel Piano di Monitoraggio (Allegato B) allegati al presente provvedimento;

- autorizzare il nuovo processo di sintesi denominato CLOROACETIL;

FATTO SALVO il rispetto delle prescrizioni stabilite nei provvedimenti in materia di compatibilità ambientale;

DETERMINA

1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) alla luce di quanto esposto nel Rapporto Istruttorio dell'ARPA Molise (Allegato A), il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla Ditta F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. - con sede legale in Alte di Montecchio Maggiore (VI) e sede stabilimento in Termoli (CB), Via Massimo D'Antona Zona Industriale, per l'esercizio degli impianti per chimici, per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (codice attività I.P.P.C. 4.1) e degli impianti che utilizzano un processo chimico o biologico per la fabbricazione su scala industriale di prodotti farmaucetici di base (codice attività I.P.P.C. 4.5);

3) autorizzare il nuovo processo di sintesi denominato CLOROACETIL, con l'obbligo da parte della ditta di rispettare i limiti di emissione e le prescrizioni contenute nel Rapporto Istruttorio;

4) la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-octies comma 3, ha validità di anni 6 a partire dalla data del presente atto. L'eventuale richiesta di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della sua scadenza, secondo le modalità dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29 octies, comma 4, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

5) di imporre il rispetto delle condizioni (valori limite, frequenza di controlli e metodiche analitiche di controllo) e prescrizioni contenute nel Rapporto Istruttorio e nel Piano di Monitoraggio e Controllo (Allegato B), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6) di imporre alla Ditta la gestione dell'impianto nel rispetto delle prescrizioni, dei limiti autorizzati e dei valori limite di emissione indicati nell'allegato Rapporto Istruttorio, nonché l'integrale rispetto di quanto indicato nell'istanza di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente provvedimento;

7) tutte le emissioni e gli scarichi non espressamente citati si devono intendersi non ricompresi nell'autorizzazione;

8) il gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto e resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto;

9) di stabilire che la Ditta F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. deve rispettare le seguenti prescrizioni:

a) predisposizione, entro 6 mesi a partire dalla data di notifica del presente provvedimento, di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (S.M.C.E.) per tutti gli inquinanti riportati in tabella al paragrafo 8.2.1.1. "Emissioni convogliate – Camino E20" del Rapporto Istruttorio;

b) entro 10 giorni dall'installazione dello S.M.C.E. deve darne comunicazione all'autorità competente e all'ARPA Molise;

c) gestione dell'impianto:

- a decorrere dalla notifica data del presente provvedimento sono vigenti, a tutti gli effetti, i nuovi valori limite e prescrizioni del paragrafo 8 del Rapporto Istruttorio;

- in qualsiasi caso non deve provocare fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l'attuale situazione ambientale e deve mantenere in continua efficienza i sistemi di contenimento delle emissioni;

d) fasi critiche della gestione dell'impianto:

- sono esclusi dall'obbligo del rispetto limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto;

e) controlli e monitoraggio:

- a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, il gestore deve effettuare autonomi controlli all'impianto nelle più gravose condizioni di esercizio secondo le modalità riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), parte integrante del Rapporto Istruttorio. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la ditta deve inviare all'Autorità Competente e all'ARPA Molise un calendario di controlli programmati all'impianto relativamente l'anno solare successivo, con le modalità indicate nell'allegato Piano di Monitoraggio e Controllo. Eventuali variazioni a tale calendario dovranno essere comunicate tempestivamente agli stessi enti;

- la ditta è tenuta ad inviare le comunicazioni relative ai monitoraggi all'Autorità Competente e all'ARPA Molise con le frequenze e le modalità indicate nell'allegato Piano di Monitoraggio e Controllo;

10) il gestore deve fornire all'Autorità ispettiva l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo dei campioni, la raccolta delle informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;

11) il gestore in ogni caso è obbligato a realizzare tutte le opere che consentono l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché i prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggio dei rifiuti.

12) il gestore, in caso di inconveniente o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, deve informare tempestivamente al Servizio Prevenzione e Tutela dell'Ambiente dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Molise, per il tramite dell'ARPA Molise, dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto;

13) di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità Competente ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione, corredata dalla necessaria documentazione ai fini della valutazione per l'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o delle relative condizioni; si prescrive, inoltre, al gestore l'obbligo di comunicare all'Autorità Competente ogni variazione di utilizzo materie prime, nonché di modalità di gestione e di controlli, prima di darvi attuazione;

14) l'azienda è subordinata alle disposizioni del D.Lgs. 334/99 e, pertanto, deve adempiere scrupolosamente ad ogni obbligo presente nel Piano di Emergenza Interno, nonché nel Piano di Emergenza Esterno.

15) si raccomanda al gestore di mantenere attivo il sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001. In particolare, ove la certificazione dovesse decadere, la Ditta deve darne immediata comunicazione all'Autorità Competente ed all'ARPA Molise;

16) si dispone che, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 (decreto tariffe) il gestore dell'impianto versi l'importo stabilito per sostenere le spese occorrenti per effettuare i prelievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande A.I.A. e per i successivi controlli previsti dal decreto medesimo, detraendo gli importi già versati quali acconti;

17) di dare atto che, a norma dell'art. 29 – quarter, comma 11, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto, a far data dalla sua ricezione da parte del Gestore dell'impianto, ogni altro visto, nulla osta, parere autorizzazione in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione. In particolare sono sostituite le Determine Dirigenziali elencate in premessa; resto fermo obbligo per il Gestore di richiedere, nei tempi previsti e nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione pubblica regionale, le fideiussioni, eventualmente necessarie, relativamente alla gestione dei rifiuti;

18) per tutto quanto non specificato nelle prescrizioni avanti riportate dovrà essere garantito il pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/006 e ss.mm.ii. nonché di ogni altra normativa nazionale ed europea vigente per la protezione ambientale;

19) in caso di inadempienza alle prescrizione contenute nel provvedimento o nella parte Prima – Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/006 e ss.mm.ii. saranno applicate le sanzioni e i poteri di ordinanza previsti dalla legge;

20) si dispone la messa a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, previo accordo con il Servizio Prevenzione e Tutela dell'Ambiente – Assessorato all'Ambiente – presso l'Ufficio Responsabile del Procedimento – della copia del presente provvedimento, nonché dei risultati dei controlli delle emissioni;

21) l'Autorità Competente provvederà a trasmettere copia conforme del presente atto alla Ditta F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A.; al Comune di Termoli, alla Provincia di Campobasso ed all'ARPA Molise; l'originale è tenuto agli atti dell'Autorità Competente;

22) contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

SERVIZIO VALUTAZIONE PREVENZIONE E
TUTELA DELL'AMBIENTE
Il Direttore
FRANCESCO ROMANO MANFREDI SELVAGGI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82